

N. 3685

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1998

Norme per la promozione dell’attività espressiva
degli artisti di strada

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presentazione alle Camere del presente disegno di legge, il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, in accordo con i Consigli regionali d'Italia, si fa promotore di un'iniziativa volta a conferire all'arte di strada la stessa dignità e tutela legale riconosciuta alle altre forme di attività culturale, chiedendo al Parlamento la modifica di norme obsolete e dal carattere repressivo.

L'arte di strada, di nobili ed antiche origini, è infatti ancora disciplinata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che considera gli artisti che si esibiscono per vie e piazze alla stregua di venditori ambulanti, cenciaini, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani. L'artista, pur iscrivendosi, ai sensi di questa normativa, ad un apposito registro, deve comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il luogo e la data della sua esibizione e deve inoltre pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Questa serie di disposizioni umilia tutto quel circuito dell'arte itinerante che altrove, a Parigi, Londra ed Amsterdam, per fare qualche esempio, trova libertà di rappresentazione in spazi appositi, senza costrizioni, in conformità a regolamenti comunali che armonizzano indipendenza e rispetto delle regole di civile convivenza.

Negli ultimi anni, in Emilia-Romagna, molto si è fatto per rivalutare questa forma d'arte, incoraggiando e favorendo manifestazioni che hanno riscontrato un gran suc-

cesso di pubblico ed hanno di fatto valorizzato la funzione sociale e culturale dei luoghi storici delle nostre città.

Il presente disegno di legge intende regolamentare questa attività, mantenendone lo spirito di libertà, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il progetto è costituito da quattro articoli.

L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada è riconosciuta quale fenomeno spontaneo che «si esercita liberamente nei limiti fissati dalla presente legge» (articolo 1).

L'attività degli artisti di strada, ai sensi dell'articolo 2, «è consentita, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione, nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali, ed in altri luoghi di incontro», ed è sottratta al regime di occupazione permanente di suolo pubblico. L'indicazione dei luoghi in cui non è possibile svolgere questa attività, l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti acustici, nonchè le modalità generali di accesso, in base a quanto disposto dall'articolo 3, sono oggetto di apposito regolamento comunale.

L'articolo 4 prevede infine la soppressione, all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, delle parole «saltimbanco, cantante, suonatore» e delle parole «di scritti o disegni».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada si esercita liberamente nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

1. L'attività degli artisti di strada è consentita, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione, nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro.

2. L'attività di cui al comma 1 è sottratta al regime di occupazione permanente di suolo pubblico.

Art. 3.

1. L'indicazione dei luoghi nei quali non può svolgersi l'attività degli artisti di strada, l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti acustici, nonchè le modalità generali di accesso a detta attività sono oggetto di apposito regolamento comunale.

Art. 4.

1. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole «di scritti o disegni» e le parole «saltimbanco, cantante, suonatore,» sono soppresse.

